



# Trasparenza dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo

## A.C. 2104

Dossier n° 379 - Schede di lettura  
16 novembre 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2104
Titolo:	Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	ALEMANNI Maria Soave
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	2 settembre 2019
assegnazione:	17 dicembre 2019
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Introduzione

La proposta di legge in esame introduce alcune disposizioni volte ad incrementare il livello di **trasparenza** alla base del rapporto **contrattuale in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (RC auto)** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In tal senso il testo prevede l'introduzione di un **sistema di valutazione della soddisfazione** del servizio offerto dalle imprese di assicurazione, nonché la **definizione**, da stabilirsi con decreto del MISE, **delle garanzie di base** valide per tutti i contratti.

La proposta di legge istituisce altresì **un'apposita struttura presso il Ministero dell'interno avente il compito di contrastare l'evasione dell'obbligo assicurativo**.

### Le più recenti modifiche in materia assicurativa

#### **La legge annuale per il mercato e la concorrenza**

In materia di assicurazioni si ricorda che la **legge annuale per il mercato e la concorrenza** ([legge n. 124 del 2017](#), articolo 1, commi 2-40) ha introdotto molteplici norme in materia. Tra le principali innovazioni per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (RC Auto) sono stati previsti **sconti obbligatori sul prezzo della polizza che non possono essere inferiori a una percentuale determinata dall'IVASS**. Danno luogo allo sconto: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; l'installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico (nuovo art. 132-ter del CAP). **L'IVASS definisce inoltre i criteri e le modalità per la determinazione di uno sconto aggiuntivo e significativo** da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità che non abbiano provocato sinistri con responsabilità negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera (i costi di installazione delle scatole nere sono a carico dell'impresa di assicurazione).

Di rilievo, inoltre, in materia di **trasparenza e di obblighi informativi**, l'articolo 132-bis prevede che gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al **contratto base** (introdotto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, *vedi oltre*). Gli intermediari forniscono **l'indicazione dei premi offerti** dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al **preventivatore** consultabile nei [siti](#) internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. Tale strumento, pertanto può essere utilizzato per confrontare - in base alla loro convenienza economica - i preventivi

RC auto di tutte le imprese presenti sul mercato (il servizio è gratuito e anonimo).

Per una dettagliata panoramica si rinvia al focus: [Le norme in materia assicurativa nella legge n. 124 del 2017](#) realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

### **La direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD)**

Successivamente il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 (Atto del Governo n.7) ha adeguato la disciplina nazionale [alla direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa \(IDD\)](#), in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, [legge n. 163 del 2017](#). Tra le principali novità contenute nel decreto si segnalano l'estensione dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività transfrontaliera, e l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'IVASS. Sono **previsti requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**. Sono inoltre definiti regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (*Product oversight Governance* - POG). Si prevede l'istituzione di un **sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie** analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario - ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie - ACF). Si rafforza l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di **sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche** (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali **l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni** presso la società e **l'ordine di porre termine alle violazioni**.

Da ultimo, l'Atto del Governo n. 197, sul quale la VI Commissione finanze ha espresso un parere con [condizione](#), modifica il citato [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68](#), in attuazione della direttiva 2016/97 sulla **distribuzione assicurativa**. In particolare, le modifiche attengono, tra l'altro, alla **disciplina dei soggetti** che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro Unico Intermediari), **all'attività prodromica** alla conclusione dei contratti, alla **fase contrattuale** (offerta di prodotti e set informativo) e post-contrattuale, nonché alla **risoluzione delle controversie** e alle **sanzioni**. Tra l'altro sono ampliati gli **obblighi di pubblicità** dei prodotti assicurativi, attraverso l'applicazione di tutto l'articolo 182 CAP (non più dei soli commi 4-7), il quale stabilisce che:

- la pubblicità sia effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto (comma 1), anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari (comma 2);
- l'IVASS possa richiedere la trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato dalle imprese e dagli intermediari, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza (comma 4), ovvero vietarla in caso di accertata violazione di dette disposizioni (comma 5);
- l'IVASS possa altresì vietare la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai predetti provvedimenti (comma 6) nonché stabilire con regolamento i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione (comma 7).

Lo schema di decreto interviene anche in tema di **vendita abbinata di prodotti assicurativi**, specificando che il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, è tenuto a informare il contraente dell'eventuale possibilità di **acquistare separatamente** le due componenti; egli deve **in ogni caso** fornire una **descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto** e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente: l'informativa deve essere fornita anche se il pacchetto non può essere venduto separatamente. Con le modifiche al comma 5, che riguarda i **poteri cautelari e interdittivi dell'IVASS** nel caso di vendita abbinata, si precisa che l'Autorità può **vietare la vendita** di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione **indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione**, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori.

### **L'RC auto familiare**

L'articolo [55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), ha esteso **l'obbligo per l'impresa di assicurazione di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato**, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (non solo per la stipula di un nuovo contratto). Il beneficio della classe di merito più favorevole si applica a qualsiasi ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto a quello già assicurato o da assicurare.

Tale norma riprende, in parte, il testo della **proposta di legge Caso ed altri** in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ([A.C.780](#)). Sinteticamente tale proposta è volta a **modificare il sistema di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore**.

In luogo dell'attuale regime che prevede uno sconto aggiuntivo determinato da parte delle imprese di assicurazione per i conducenti che non abbiano provocato sinistri nelle province a maggiore tasso di sinistrosità, viene introdotto un massimale per i premi assicurativi, valido su tutto il territorio nazionale, determinato dalla media aritmetica dei premi applicati negli ultimi tre anni nelle tre province o città metropolitane con premio più basso. Il premio così determinato può essere aumentato sino alla misura massima del 20 per cento in considerazione del profilo soggettivo dell'assicurato e del tasso di sinistrosità della provincia di riferimento. In merito alla proposta di legge richiamata si ricorda che sono state svolte [numerose audizioni](#) consultabili sul [sito](#) della Camera dei deputati. Durante lo svolgimento dell'audizione dell'IVASS, l'Istituto ha sottolineato che la fissazione di un premio base per tutte le imprese rischia impugnature nelle sedi comunitarie per possibile incompatibilità con la libertà tariffaria e i principi concorrenziali. Tale tesi è stata sostenuta anche nella [memoria](#)

presentata dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) che ha sottolineato come il rischio assicurativo sia molto differente nelle varie zone del Paese e il parametro territoriale racchiude una serie di informazioni che l'assicuratore non può valorizzare singolarmente.

Successivamente [l'articolo 12, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162](#) ha stabilito che le disposizioni introdotte dal richiamato articolo 55-bis si applicano a partire dal 16 febbraio 2020. Inoltre, i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 12 **differenziano le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare**, a specifiche condizioni, e chiariscono i limiti entro cui le imprese assicurative possono attribuire una nuova e più elevata - dunque più sfavorevole - classe di merito ai conducenti coinvolti in detti sinistri. In particolare il comma 4-ter stabilisce che, ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile - in via esclusiva o principale - un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a cinquemila euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass.

## Contenuto

L'articolo 1 introduce un sistema di **valutazione della soddisfazione del cliente nei confronti delle imprese assicurative**.

In particolare il **comma 1** dispone che **con cadenza annuale e in concomitanza del rinnovo del contratto** di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articoli 122 e seguenti del Codice delle assicurazioni private) **l'assicurato esprime il proprio gradimento rispetto all'assistenza ricevuta** dall'impresa di assicurazione, con particolare riferimento alla stipula e alla gestione della polizza e al risarcimento dei danni, compilando un questionario.

Si ricorda che il sopra citato **articolo 122 del Codice delle assicurazioni private** (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) stabilisce che i **veicoli a motore senza guida di rotaie**, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano **coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi**. L'assicurazione comprende la responsabilità per i **danni alla persona** causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Il successivo **articolo 123** estende tale obbligo anche ai **natanti** ovvero alle unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, che non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi.



Fonte: Ivass - [I principali numeri delle assicurazioni in Italia - 2019](#)

Il **comma 2** stabilisce che il **Ministro dello sviluppo economico**, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con proprio decreto **predispone il questionario** richiamato necessario per la valutazione delle imprese di assicurazione, con particolare riferimento alla **consulenza e all'assistenza**

fornita al cliente in sede di stipula del contratto di assicurazione e di risarcimento del danno.

## L'IVASS

Si ricorda che l'articolo 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha istituito, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, l'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni**. L'IVASS, in base agli articoli 212 e seguenti del Codice delle assicurazioni, esercita le funzioni di vigilanza nei confronti delle **imprese** di assicurazione e riassicurazione, dei **gruppi** assicurativi, dei **conglomerati finanziari** nei quali sono incluse le imprese, dei **sogetti** che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese nonché degli **intermediari** assicurativi e riassicurativi. Al fine di garantire gli obiettivi istituzionali l'IVASS esercita una **supervisione** sui soggetti vigilati (cosiddetta **vigilanza microprudenziale**) effettuando controlli patrimoniali, finanziari e tecnici, sulla *corporate governance* e sugli assetti proprietari e svolge funzioni di vigilanza sulla stabilità del sistema (cosiddetta **vigilanza macroprudenziale**). L'Istituto **autorizza** le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, **svolge** accertamenti ispettivi presso i gruppi e le imprese del mercato assicurativo e riassicurativo e presso gli altri soggetti vigilati, anche in collaborazione con la Banca d'Italia, con altre Autorità pubbliche o con altre Autorità di vigilanza assicurativa dell'Unione europea; **vigila** sull'operato degli **intermediari assicurativi e riassicurativi**; verifica la conformità dei loro comportamenti alla normativa di settore, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi di separazione patrimoniale e d'informativa, alla correttezza e alla trasparenza nelle relazioni con il cliente. L'IVASS inoltre **cura la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi** (RUI) e, nell'ottica di protezione del consumatore, promuove la diffusione di buone prassi tra gli operatori. Per l'esercizio delle **funzioni di vigilanza** sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli operatori, l'IVASS adotta **regolamenti** per l'attuazione del Codice delle assicurazioni e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza europea (EIOPA). **Accerta** le condotte illecite da parte dei soggetti vigilati e **applica** sanzioni amministrative-pecuniarie e disciplinari.

A tal proposito l'IVASS ha emanato, dopo pubblica consultazione:

- il regolamento n. [40/2018](#) recante **disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa**;
- il regolamento n. [38/2018](#) sul **governo societario delle imprese** e dei gruppi assicurativi che contiene le nuove disposizioni – alle quali le imprese e i gruppi si adeguano gradualmente – razionalizzano le norme vigenti sulla *governance* delle imprese di assicurazione, in ottemperanza alla [Direttiva Solvency II](#), al Regolamento Delegato 2015/35 UE e alle linee guida europee;

L'IVASS è inoltre parte del **SEVIF** (Sistema europeo di vigilanza finanziaria) nell'ambito del quale **collabora alla convergenza delle prassi di vigilanza**. A tal fine coopera con l'**EIOPA** (The European Insurance and Occupational Pensions Authority), il Comitato congiunto delle tre Autorità di vigilanza europee, l'**ESRB** (European Systemic Risk Board) e le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri. L'Istituto partecipa anche alla **IAIS** (International Association of Insurance Supervisors) e **contribuisce alla predisposizione della normativa europea presso il Consiglio o la Commissione**.

Annualmente, inoltre, l'Istituto pubblica una Relazione sull'attività svolta e sui dati che caratterizzano il mercato assicurativo italiano. Dalla [Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2019](#) emerge che la raccolta premi complessiva, pari a oltre 140 miliardi **registra un incremento di circa 4 punti percentuali rispetto al 2018** e raggiunge il 7,8 per cento del PIL. La riduzione forzata della circolazione a causa dell'emergenza sanitaria ha avuto un impatto in termini di **riduzione della frequenza dei sinistri, stimata in circa il 50 per cento**, consentendo di quantificare per le compagnie un **risparmio medio variabile tra 36 e 41 euro per polizza**. A tale proposito il presidente dell'IVASS ha dichiarato che se i dati confermeranno questa riduzione dei sinistri e, quindi dei costi per le imprese, l'Istituto si attende che le misure di ristoro agli assicurati si estendano. Nella Relazione si indica altresì che nel 2019 è continuata la tendenza alla **diminuzione dei prezzi della Rc auto**: per le auto, il premio medio delle polizze r.c. ammonta a 414 euro (-2% rispetto al 2018). I sinistri sono il 6,4% delle polizze, con un costo medio pari a 4.186 euro. Per i ciclomotori e motocicli, il premio medio r.c. ammonta a 271 euro (+2% rispetto al 2018). I sinistri sono il 3,5% delle polizze, con un costo medio pari a 6.302 euro. Nel testo viene sottolineata altresì l'attività dell'IVASS per **risvegliare le polizze vita dormienti** non rimosse, che giacciono presso le imprese in attesa di prescrizione. Si è intervenuti nei confronti di cinque compagnie italiane che presentavano al 31 gennaio 2019 una elevata incidenza di polizze da indagare (circa 11 mila), sollecitando azioni di recupero a seguito delle quali sono state risvegliate altre 730 polizze per un totale di 8,6 milioni di euro. Dall'avvio della indagine sono state **risvegliate 248.176 polizze per complessivi 4,4 miliardi di euro pagati** o in corso di pagamento ai beneficiari.

Il **comma 3** prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una **banca di dati** nella quale sono inserite le valutazioni effettuate dagli assicurati sulla base del questionario compilato, mentre i **dati statistici** che emergono dai questionari con riferimento a ciascuna impresa di assicurazione **sono pubblicati annualmente nel sito internet** del Ministero dello sviluppo economico (**comma 4**).

Sulla base dei dati raccolti, il Ministro dello sviluppo economico redige una **scheda di valutazione**, da pubblicare nel sito *internet* del medesimo Ministero, **sulla qualità del servizio fornito** agli assicurati da parte delle imprese di assicurazione.

In materia si ricorda che sul sito dell'IVASS sono già pubblicati i dati sui reclami ricevuti dalle imprese. Nella sopra

citata Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2019 l'Ivass rileva che la pubblicazione semestrale dei dati relativi ai reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione continua a produrre effetti positivi per il consumatore, orientandolo verso una scelta più informata e consapevole degli operatori che possono meglio rispondere alle proprie necessità e bisogni assicurativi. La pubblicazione svolge inoltre un effetto propulsivo sulle imprese, spingendole a confrontare i propri risultati con quelli ottenuti dai *competitor* e ad adottare iniziative per migliorare i processi e la qualità dei servizi ai consumatori, stimolando interventi per rimuovere le cause sottostanti ai reclami. Sono pubblicati anche i dati comunicati dalle imprese di assicurazione aventi sede in un altro Paese UE e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi (sono tenute alla comunicazione le sole imprese UE che ricevono nell'anno un numero di reclami superiore a 20). Tramite questa [pubblicazione](#) è possibile **conoscere l'incidenza dei reclami sia rispetto al fatturato di ciascuna impresa**, espressa in termini di numero di reclami ricevuti per ogni milione di euro di premi raccolti, **sia rispetto al numero dei contratti in essere**.

Come ricordato, tra i compiti istituzionali dell'IVASS vi è anche quello del controllo della correttezza e della trasparenza nelle relazioni tra impresa di assicurazione e cliente.

*Si valuti, pertanto, l'opportunità di coordinare le attività di pubblicazione già svolte dall'IVASS con quelle affidate al MISE dalla norma in commento.*

Secondo quanto emerge dalla relazione che accompagna il testo della proposta, da tale innovazione dovrebbero derivare l'ottimizzazione della rete di agenzie nel territorio, una maggiore celerità nella gestione delle pratiche assicurative e risarcitorie e un miglior trattamento del cliente, rilevando la percezione da parte degli assicurati relativamente alla qualità del servizio offerto.

**L'articolo 2 prevede la definizione da parte del MISE della garanzia di base offerta nei contratti dalle imprese di assicurazione al fine di determinare una base contrattuale unica.**

In particolare il **comma 1** stabilisce che al fine di favorire una maggiore trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, nonché una scelta contrattuale più consapevole da parte del consumatore, **sono definite le garanzie di base per i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, **ferma restando la determinazione dei premi assicurativi** ai sensi della vigente normativa in materia.

Sinteticamente si ricorda che per **garanzia assicurativa base** si intende il pacchetto di coperture minime previste in partenza dalla polizza. Le **garanzie assicurative accessorie** sono invece tutte quelle coperture che si decide di aggiungere alla polizza base al fine di estendere la sua rete di protezione. Più alto è il numero di garanzie accessorie (estensioni di polizza) presenti in una polizza e più alto sarà l'ammontare del premio.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, in considerazione del fatto che la copertura assicurativa per l'RCA è imposta per legge, si ritiene necessario determinare il contenuto di base del contratto che ne rappresenti la copertura minima. Qualunque altra forma di copertura può essere aggiunta dalle compagnie a quella di base, ferma restando la determinazione dei premi secondo le disposizioni vigenti. Una definizione precisa consentirebbe di stabilire un premio di base uguale per tutte le compagnie assicuratrici, affinché il cliente possa conoscere, in maniera trasparente, cosa sta acquistando. Tutte le compagnie stabilirebbero il proprio prezzo in base al libero mercato, ma le garanzie sarebbero uguali per tutti, lasciando quindi la libertà al consumatore di poter scegliere la compagnia che preferisce.

Il **comma 2** stabilisce che **con decreto** del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, **sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte** dal comma 1.

Si ricorda che, successivamente alla presentazione della proposta di legge, è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020](#) il decreto Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2020 n. 54 (sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative) con cui viene emanato il regolamento recante **la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore**.

L'articolo 22, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che al fine di **favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole** da parte del consumatore, con **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, **è definito il contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente **le clausole minime necessarie** ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto base.

I successivi commi 5 e 6, prevedono, rispettivamente **la libera determinazione del prezzo del contratto base** e delle ulteriori garanzie e clausole, da parte di ciascuna impresa di assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante *link* ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo, nonché la predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per l'offerta in modo che ciascun consumatore possa ottenere, ferma

restando la separata evidenza delle singole voci di costo, un unico prezzo complessivo annuo.

Sinteticamente il richiamato regolamento stabilisce che lo schema contrattuale di base, deve necessariamente prevedere e distinguere:

- **le clausole minime necessarie** ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge previsto dall'articolo 122 del Codice delle assicurazioni, sopra illustrato;

A tale proposito, il regolamento dispone che l'impresa **assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate**, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza. **La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.** L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla **circolazione in qualsiasi area privata**. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

- le **condizioni aggiuntive** che ciascuna compagnia assicurativa offre al consumatore;
- le clausole **limitative** della copertura assicurativa che incidono sulla diminuzione del premio;
- le clausole di **ampliamento** della copertura assicurativa che incidono sull'aumento del premio.

*Alla luce di tale intervento legislativo si valuti l'opportunità di un coordinamento normativo con l'articolo 2 del testo in esame.*

L'**articolo 3** introduce misure volte al **contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo mediante l'istituzione di un'apposita struttura presso il Ministero dell'interno.**

In particolare la norma (**comma 1**) prevede che al fine di contrastare l'evasione dell'obbligo assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è istituita, presso il Ministero dell'interno, un'apposita struttura amministrativa con il compito di effettuare il controllo dei dati provenienti dall'ANIA e di quelli presenti nel pubblico registro automobilistico per la **segnalazione ai comuni dei veicoli sprovvisti dell'assicurazione obbligatoria.**

Il **comma 2** stabilisce che con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono **definiti i criteri e le modalità di attuazione** delle disposizioni introdotte al comma precedente.

Si segnala in merito che nel 2018, secondo le stime presentate dall'[ANIA](#), **2,7 milioni di veicoli, pari al 6,0% del totale dei veicoli circolanti, non possedevano una copertura assicurativa.** Il valore risulta appena in lieve diminuzione rispetto al 2017, quando si stimavano 2,8 milioni di veicoli non assicurati, con un'incidenza del 6,3%. Esiste però, come già registrato nelle precedenti analisi, una significativa differenza a livello territoriale: rispetto all'incidenza media italiana del 6,0%, la percentuale sfiorava il 10% al Sud, era pressoché nella media nelle regioni centrali ma molto inferiore (3,9%) nel Nord.

Sulla materia si ricorda che l'**articolo 23-bis del decreto legge 119 del 2018 ha inasprito le sanzioni, sia pecuniarie che accessorie, per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli.**

In particolare, l'articolo **raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria** nei casi di recidiva nella circolazione senza copertura assicurativa del veicolo (da 868 euro a 3.471); prevede la sanzione accessoria **della sospensione della patente, da uno a due mesi**, per chi incorra per almeno due volte, in un periodo di due anni, nella violazione consistente nella circolazione senza copertura assicurativa; dispone che in tali casi di recidiva, anche qualora si usufruisca del pagamento nella misura minima (come possibile per tale tipo di violazione, effettuandolo entro 60 giorni) e venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo non viene immediatamente restituito, ma è sottoposto alla **sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni**, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione.